



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 250/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TVA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE 3 TOSCANA”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 9, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 3/2017 - PROC. 74/17/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Toscana, nell’ambito dei controlli svolti sull’attività di monitoraggio delegata da questa Autorità, ha richiesto alla società TVA S.r.l., con sede legale in via del Pozzo n. 3/A, 53035 San Martino Monteriggioni (SI), fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Canale 3 Toscana*”, con nota del 22 maggio 2017, l’invio di supporti di registrazione della programmazione trasmessa dal 15 al 21 maggio 2017, in seguito consegnata ed acquisita al protocollo CO.RE.COM. in data 19 giugno 2017, dall’esame della quale ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio. Con atto n. CONT n. 3/17, adottato il 31 luglio 2017 e notificato in pari data, è stato contestato il superamento dei limiti di affollamento orario nei giorni:

- 15 maggio 2017, dalle ore 18:00 alle ore 19:00; percentuale di affollamento 27,68;
- 16 maggio 2017, dalle ore 14:00 alle ore 15:00, percentuale di affollamento 29,98;
- 17 maggio 2017, dalle ore 13:00 alle ore 14:00, percentuale di affollamento 31,09;

in violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, non ha inviato al CO.RE.COM. memorie difensive o richiesto audizione o accesso agli atti del fascicolo.

Il CO.RE.COM. Toscana, con nota prot. n. 63628 acquisita al protocollo dell'Autorità il 15 settembre 2017, ha inoltrato la documentazione istruttoria avviata nei confronti della società TVA S.r.l., relativamente al superamento dei limiti di affollamento orario in violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

3. Valutazioni dell'Autorità

Dall'esame della documentazione, versata in atti, questa Autorità conferma la violazione per il superamento dei limiti di affollamento orario in violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, di cui alla contestazione dal CO.RE.COM. Toscana;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) per la singola violazione, al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario, deve ritenersi di lieve entità, considerando che gli episodi rilevati sono in numero limitato rispetto all'intera programmazione settimanale.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha fornito elementi comprovanti di aver messo in atto comportamenti per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, né di aver posto in essere idonee misure per evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, risulta dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni della medesima fattispecie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta una perdita di esercizio per l'anno 2015, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra determinata;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), somma pari a una volta e mezzo il minimo edittale moltiplicato per i tre giorni di programmazione, in applicazione del cumulo materiale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società TVA S.r.l., cod. fisc. 01914200512, con sede legale in via del Pozzo n. 3/A, 53035 San Martino Monteriggioni (SI), fornitore del servizio di media audiovisivo locale "Canale 3 Toscana", di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 250/17/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 250/17/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi